PSR 2014-2020 - Operazione 6.4.01
Disposizioni attuative approvate con Decreto del 22/03/2019 n. 2281
Domande frequenti e risposte
(Aggiornate al 19 settembre 2019)

Paragrafo 4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1	**D**: La qualifica IAP è sempre necessaria, non è sufficiente l'iscrizione INPS come CD? **R**: Sì, la qualifica di IAP è sempre necessaria; non è sufficiente l'iscrizione INPS come CD.
2	**D**: La qualifica IAP del richiedente deve essere stata ottenuta da un tempo minimo, es. non più di 2 anni? **R**: Non vi è un tempo minimo, la qualifica deve essere posseduta dal soggetto richiedente alla presentazione della domanda, sia esso impresa individuale o società.
3	**D**: Se l'azienda richiedente non ha qualifica IAP ma il socio legale rappresentante lo è già si può comunque presentare domanda o devono dimostrare di avere la qualifica entrambi? **R**: No, la qualifica deve essere posseduta dal soggetto richiedente, impresa individuale o società.
4	**D**: Se un agricoltore ha la qualifica IAP sotto condizione in fase di richiesta del contributo ma non l'ha più a collaudo o a controllo successivo deve restituire il contributo? **R**: Sì, deve inoltre restituire gli interessi maturati.
5	**D**: Le "Reti d'impresa" o le "ATI" possono aderire al bando? **R**: No. Possono presentare domanda le singole aziende.

Paragrafo 5. INTERVENTI E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE

1	**D**: quando un'azienda ricade nelle aree C e D? **R**: Quando vengono soddisfatti contemporaneamente i seguenti criteri: 1. La superficie agricola utilizzata (SAU) in Regione Lombardia dell'azienda condotta dall'impresa o dalla società ricade per oltre il 50% nei territori delle aree C e D (vedi allegato B del PSR 2014/20); 2. L'investimento è realizzato nella sua interezza nelle aree C e D. Se i due criteri non sono contemporaneamente soddisfatti, la domanda è attribuita alle aree A e B. Le domande che rientrano nella aree A e B saranno finanziate solo dopo avere assicurato il finanziamento delle domande ricadenti in area C e D.

Paragrafo 5.1 INTERVENTI AMMISSIBILI

1	**D**: Come individuo se un intervento rientra tra le manutenzioni ordinarie o quelle straordinarie? **R**: In base al titolo abilitativo rilasciato dal comune ai sensi del DPR 380/01 art. 3 lettera b).
2	**D:** quali sono gli interventi finanziabili relativamente alla realizzazione de aree attrezzate per l'agricampeggio e la sosta? **R:** Sono finanziabili i lavori per la predisposizione della piazzola comprensivi degli allacciamenti necessari, gli interventi per l'adeguamento o la realizzazione di servizi igienici.
3	**D**: E' ammissibile un intervento di solo adeguamento dei servizi igienico/sanitari o tali interventi vengono riconosciuti solo nell'ambito di un progetto di ristrutturazione? **R**: Gli impianti idrosanitari ed elettrici sono finanziabili anche indipendentemente dalla ristrutturazione.

4	**D**: E' possibile la demolizione e ricostruzione del fabbricato indicato sul certificato, con diverso volume e sagoma? **R**: No. La declaratoria degli interventi edilizi dettata dall'art. 27 della LR n. 12/2005 deve considerarsi superata, dovendosi invece far riferimento alle definizioni di cui all'art. 3 del DPR n. 380/2001 (vedi Circolare regionale 20 luglio 2017, n. 10). Secondo il succitato art. 3, lett. d), si intendono per interventi di ristrutturazione edilizia "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente". Inoltre la *sentenza Cons. Stato Sez. II, 20-05-2019, n. 3208 evidenzia che "il criterio discretivo tra l'intervento di "demolizione e ricostruzione" e la "nuova costruzione" è costituito proprio, nel primo caso, dall'assenza di variazioni del volume, dell'altezza o della sagoma dell'edificio, per cui, in assenza di tali indefettibili e precise condizioni si deve parlare di intervento equiparabile a "nuova costruzione", da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia……."*
5	**D**: le aziende si possono associare in reti di imprese anche dopo la presentazione della domanda di finanziamento? **R**: No: il contratto di rete deve essere stato sottoscritto tra le imprese antecedentemente alla presentazione della domanda anche ai fini del riconoscimento del punteggio di cui al paragrafo 10 codici 2.2 e 2.3.
6	**D:** Il bando riconosce tra gli interventi ammissibili la ristrutturazione… dei "fabbricati rurali esistenti" da destinare ad uso agrituristico. Cosa si intende per fabbricati rurali? **R:** L'espressione riportata al punto 5.1.1 del bando intende riferirsi alle *strutture agricole esistenti* non necessariamente classificate tra le categorie catastali come fabbricati rurali, così come esplicitamente riportato dal comma 1 dell'art. 155 della L.R. 31/2008. Si segnala che a seguito della modifica della L.R. 31/2008, (l.r 19/20019), il nuovo art. 154 stabilisce che possono essere oggetto di attività agrituristica i fabbricati esistenti da almeno 3 anni.
7	**D:** E ammissibile a finanziamento l'impianto monta/servoscala per disabili? **R:** Sì se l'impianto è destinato ad uso esclusivo agrituristico e solo se non sono fattibili altre soluzioni costruttive es. ascensore. NB in questo caso non possono essere richiesti sgravi fiscali in applicazione alla normativa nazionale.
8	**D:** Sono ammissibile a finanziamento interventi in agriturismi già operanti anche nel caso non attivino nuovi servizi? **R:** Sì, purché l'azienda non sia stata già finanziata nella programmazione 2007/13 per lo stesso intervento.

Paragrafo 5.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

1	**D**: Sono ammissibili investimenti per impianti di produzione di energia da FER? **R**: No, l'intervento non è finanziabile con la presente operazione. Gli impianti di produzione di energia da FER (energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa,

	gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) danno diritto solo ad un punteggio aggiuntivo (cod. 4.1 del paragrafo 10.1). Sono finanziabili esclusivamente gli impianti che utilizzano FER finalizzati al risparmio energetico impiegati per la produzione di acqua calda sanitaria da impianti solare e geotermico, non quelli destinati alla produzione di energia.
2	**D**: Sono finanziabili gli arredi, i mobili e gli elettrodomestici della cucina professionale? **R**: No.
3	**D:** Sono finanziabili all'interno della attività didattico-ricreativa gli arredi per aree gioco? **R**: No, le spese relative all'arredo delle aree destinate ai giochi dei bambini, quali ad esempio scivoli, altalene, gonfiabili…., non sono finanziabili.
4	**D**: Possono essere ammessi gli interventi su parti comuni come la costruzione di un muro in una cantina/magazzino per suddividerla in due ambienti, uno che resta cantina/magazzino, l'altro da utilizzare per servizio agrituristico? E se al posto della cantina/magazzino si trattasse della abitazione dell'imprenditore agricolo? **R**: No perché in entrambi i casi non è possibile determinare con esattezza come ripartire la spesa tra la quota parte della attività finanziabile ai sensi della presente operazione e quella dell'attività non oggetto di finanziamento, sia che si tratti di attività agricola (cantina/magazzino) che di mera abitazione**.**
5	**D**: Quando sono finanziabili tetto e fondazioni? **R**: Sono finanziabili nel caso in cui tetto e fondazioni sono ad uso esclusivo dell'attività agrituristica (es. piano terra e primo piano impiegati per agriturismo). Non sono finanziabili nel caso in cui tetto e fondazioni siano condivise tra attività agrituristica e altra attività non ammissibile in quanto non è possibile quantificare la quota parte imputabile a ciascuna attività, (es. piano terra utilizzato per sala ristorazione e primo piano per la casa dell'imprenditore e/o una attività agricola).
6	**D**: In caso di richiesta di finanziamento per impianti (elettrico, idrico/sanitario, ecc.) utilizzati sia per l'attività agrituristica che per altre attività è possibile calcolare la percentuale di importo ammissibile in base alle volumetrie o alle superfici? **R**: No, ma è possibile fare un progetto corredato di preventivo separato, relativo solo alle aree utilizzate per l'attività agrituristica. Non sono riconosciute le spese per elementi comuni (es. caldaia).
7	**D**: Le spese in economia sono ammesse? **R**: Non sono ammesse in nessun caso.
8	*<u>Integrazione del 19/09/2019</u>* **D**: possono essere finanziate caldaie e stufe a legna, cippato e scarti da giardino? **R**: Le caldaie e le stufe a legna, cippato e scarti da giardino non possono essere finanziate se non in fabbricati ricadenti nelle zone C2 (area alpina) indicate nella DGR 7095/2017 "*Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'accordo di programma di bacino padano 2017*" e solo se si tratta di generatori con una classe di prestazione emissiva non inferiore alle 4 stelle.

Paragrafo 8.2 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

1	**D:** Tutti i "giovani" agricoltori possono ottenere il 10% di quota aggiuntiva all'ammontare del contributo del presente bando? **R**: No, il "giovane" agricoltore ai sensi dell'art. 19.1 a) del Reg. UE n. 1305/13, deve essere in possesso di tale requisito, riconosciuto con apposito atto di concessione, al momento della presentazione della domanda sull'operazione 6.4.01.
2	**D**: Quale è l'ammontare massimo del Regime *de Minimis* e come si contabilizza tale ammontare? **R**: L'importo massimo del contributo in regime *de Minimis* non potrà superare i 200.000€ nel triennio previsto (contabilizzato a partire dall'esercizio finanziario in cui l'azienda riceve la concessione del contributo e i due esercizi finanziari precedenti). All'atto di presentazione della domanda di contributo e di compilazione dell'autocertificazione sul *de Minimis* il beneficiario dovrà tener conto della propria disponibilità sul massimale *de Minimis* considerando anche eventuali altri *de minimis.*

Paragrafo 10.1 ELEMENTI DI VALUTAZIONE

1	**D**: Il bando riconosce una premialità aggiuntiva alle aziende che aderiscono a reti d'impresa. Tale requisito si può acquisire anche in un momento successivo alla presentazione della domanda? **R:** No, il contratto di rete, previsto e disciplinato dall'art. 3, comma 4 ter e ss. del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 e dalla successiva legge 17 dicembre 2012, n. 221, dovrà essere stato sottoscritto prima della presentazione della domanda e allegato alla domanda stessa.
2	**D**: Quando viene attribuito il punteggio di cui al requisito n. 4.1 del paragrafo 10.1? **R:** Il punteggio viene attribuito quando l'azienda realizza impianti di produzione di energia da FER (es. fotovoltaico, idroelettrico, eolico, ecc….) che non sono però finanziati ai sensi del bando della operazione 6.4.01.
3	**D:** In caso di realizzazione di impianti tecnologici (termici, idrosanitari, elettrici) senza interventi di ristrutturazione dei fabbricati, possono essere attribuiti i punteggi di cui ai cod. 1.2, 1.3 del paragrafo 10.1? **R:** No

Paragrafo 12.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

1	**D**: La domanda e tutti i documenti ad essa allegati devono essere firmati con firma digitale? Da chi? **R**: Sì, la domanda per la partecipazione al bando e tutti i documenti allegati dovranno essere firmati con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (formato p7m). Ogni allegato sarà firmato digitalmente dal soggetto che lo emette/rilascia: ad esempio i preventivi dovranno essere firmati dalle ditte offerenti, così come i progetti esecutivi dai tecnici ed i titoli abilitativi degli enti preposti. La domanda e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio saranno sottoscritte digitalmente dal richiedente. Solo nel caso vi fossero documenti da allegare emessi da soggetti non tenuti ad avere firma digitale (es. autorizzazione ad effettuare gli interventi da parte del proprietario), gli stessi potranno essere firmati con firma autografa con allegato relativo documento di riconoscimento ed allegati in formato compresso non modificabile (es. pdf, jpeg, ecc..)

Paragrafo 12.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1	**D**: Il permesso di costruzione o la SCIA possono essere forniti in un momento successivo alla presentazione della domanda? **R**: I titoli abilitativi devono essere allegati alla domanda già al momento della presentazione della stessa ad eccezione di quanto di seguito segnalato. Nelle aree soggette a vincoli architettonici e paesaggistici o di altra natura, nelle quali il rilascio del permesso di costruire del Comune è subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni da parte della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici o di altri Enti terzi diversi dal Comune, il suddetto permesso può essere prodotto successivamente, comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, termine a disposizione dell'Amministrazione per concludere l'istruttoria. In tal caso: • al momento della domanda di contributo deve essere allegata copia della richiesta di rilascio del permesso di costruire all'Ente territoriale competente; • al momento del rilascio del permesso di costruire, oltre al permesso stesso, deve essere presentata anche l'autorizzazione paesaggistica o di altra natura che ne ha determinato l'emissione successivamente al momento di presentazione della domanda di contributo. Qualora il titolo abilitativo sia costituito da Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160) o SCIA alternativa al permesso di costruire (articolo 23, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160), il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il titolo abilitativo relativo all'intervento richiesto è la SCIA, indicandone il riferimento normativo. Successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve: 1) presentare la SCIA all'Ente territoriale competente; 2) trasmettere copia della SCIA, con ricevuta del medesimo Ente, all'Amministrazione competente.
	Integrazione del 19/09/2019 **D**: Entro quando devono essere prodotti i titoli abilitativi (Permesso di costruire o SCIA) subordinati ad altri atti di assenso o a specifiche autorizzazioni? **R**: I titoli abilitativi e gli atti di assenso potranno pervenire presso l'UTR/provincia di Sondrio entro il 28 ottobre 2019 (15 gg prima il termine dell'invio alla Regione dei verbali istruttori comprensivi di riesame). Si precisa che la possibilità di produrre il titolo abilitativo successivamente alla presentazione della domanda è concessa solo nel caso di titoli abilitativa la cui emissione/presentazione è stata ritardata dall'attesa di altri atti di assenso, pertanto gli atti di assenso devono avere una data congrua rispetto al titolo edilizio, tale da giustificarne l'integrazione successiva.
2	**D**: il certificato di connessione rilasciato dall'UTR può essere ottenuto successivamente al titolo abilitativo edilizio? **R**: No, i titoli abilitativi devono far riferimento ad interventi edilizi relativi a servizi agrituristici (art. 151 comma 1 L.R. 31/2008) autorizzati e quantificati dal certificato di connessione; tale documento deve pertanto essere posseduto prima della richiesta del titolo abilitativo edilizio.

Paragrafo 18: VARIANTI

1	**D**: Quando un cambiamento del progetto originario non è considerato variante? **R:** Non sono considerate varianti: • le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato; • le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature; • i cambi di fornitore; • le modifiche tecniche degli interventi ammessi a finanziamento che non comportino l'emissione di un nuovo titolo abilitativo agli interventi edilizi. Non sono in ogni caso da considerare nuovi titoli abilitativi quelli che: - non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie; - non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia; - non alterano la sagoma dell'edificio; - non configurano una variazione essenziale a quanto previsto; a condizione che le sopra citate fattispecie siano comunque conformi alle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo presentato con la domanda iniziale.